

N. 66066/2005 R.G.

1207/07
Sito

Cart. 3307/07
Reg. 7894/07

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE**

In composizione monocratica nella persona della dott. Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da

[redacted] elettivamente
domiciliata in Milano, corso Concordia n. 8, presso lo studio degli
avv.ti Mario Piccolo e Valerio Piccolo, che la rappresentano e
difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro


[redacted] persona del
Presidente e legale rappresentante, [redacted] elettivamente
domiciliata in Milano, via Fiamma n. 36, presso lo studio dell'avv.
Maria Bertolotti in forza di mandato generale alle liti 9.9.1999, in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 4.4.2007 come da fogli
allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.10.2005, la
sig.ra [redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la società Esatri s.p.a. ed esponeva che tale società, quale



concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Milano, aveva iscritto ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.p.r n. 600/73 sulla sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile degli immobili di Buccinasco via Garibaldi 8/c, adibiti a casa coniugale, in relazione ad un credito per imposte dirette per l'anno 1996. Ciò premesso, sosteneva che l'iscrizione di tale ipoteca era illegittima perché l'immobile è oggetto di fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. con atto rogito Notaio Villa di Milano in data 26.07.2001 rep. N. 56118, trascritto nei registri immobiliari di Milano 2 in data 25.7.2001 al n. di r.g. 82799. Precisava che il debito d'imposta non era in alcun modo inerente ai bisogni della famiglia, anche perché sorto a seguito di accertamento sul reddito della Filippi Lorenzo s.a.s. della quale era socia.

L'attrice chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca in questione e ordinarsi la cancellazione.

La società convenuta, regolarmente costituitasi, chiedeva la reiezione della domanda. Osservava, in primo luogo, che i crediti erariali, quali quelli posti a base dell'ipoteca a carico della [REDACTED], per la loro specialità, non possono essere compresi nella disciplina prevista dagli artt. 167 cc. e seg.. In secondo luogo, sosteneva che il vincolo costituito dal debitore non era opponibile ai creditori con riferimento ai debiti sorti anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, quale quello garantito dall'ipoteca in esame. Infine, sottolineava che l'ipoteca è misura solamente cautelare e non ancora esecutiva, sicché, anche a volere negare la possibilità di procedere ad espropriazione del bene immobile gravato, restava la funzione di tutela per l'eventualità che il fondo patrimoniale dovesse cessare.

La causa non comportava istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti.

All'udienza del 4.4.2007 le parti precisavano le conclusioni come riportate sui fogli allegati e la causa veniva trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dai documenti prodotti si evince in primo luogo che l'atto di



costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa risulta regolarmente trascritto presso i Registri Immobiliari territorialmente competenti (doc. n. 2 att.), formalità che integra requisito di opponibilità dell'atto ai terzi.

Il credito tributario si riferisce ad omessi versamenti del 1996 e l'ipoteca è stata iscritta il 7.6.2005 (doc. n. 1 att.).

E', poi, pacifico che il debito dell'attrice nei confronti dell'erario (in relazione al quale è stata iscritta ipoteca) riguarda omessi versamenti di imposte relative a proventi da partecipazione a società di persone. Pertanto, si deve ritenere, che si tratti di credito estraneo ai bisogni della famiglia (cosa che ████████ non ha contestato) e tanto basta per impedire che per la loro soddisfazione possa essere aggredito il bene oggetto del fondo patrimoniale.

Infatti, secondo al costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. tra le tante 11230 del 18/07/2003, 12998 del 31/5/2006), dal tenore dell'art. 170 del cod. civ., ai sensi del quale non è consentita l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia (e sempre che i creditori siano edotti di tale finalità), si ricava che la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni o della fonte contrattuale o extracontrattuale o nella qualità del soggetto creditore, ma esclusivamente nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia.

La fonte tributaria del credito vantato da Esatri, pertanto, non lo rende insensibile al vincolo di destinazione gravante sul bene immobile in conseguenza del suo conferimento in fondo patrimoniale.

Va ancora precisato che il vincolo in questione si estende a tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, senza distinzioni tra quelli sorti prima o dopo la costituzione del fondo (sul punto v. Cass. n. 251 del 09/04/1996: *"Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 cod. civ. - secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del*



fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.").


Le sentenze della Corte di Cassazione citate dalla società convenuta nella memoria di replica alla conclusionale avversaria (n. 12998/06 e 591/99) non paiono contraddire il principio sopra riportato.

A bene vedere, la sentenza n. 12998 del 2006 non si è occupata della questione relativa al rapporto temporale tra debito e costituzione del fondo patrimoniale, bensì della questione attinente al criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo. Tanto si desume dalla lettura della motivazione della sentenza e della sua massima, che si riporta: *"In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia").*

La sentenza n. 591/99 del 22.1.99 ha invece preso in considerazione tale argomento ma al ben diverso fine di verificare la sussistenza del requisito, richiesto per l'esperibilità dell'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale, dell' anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale stesso.

In conclusione, il vincolo di destinazione impresso sul bene immobile di proprietà pro-quota della sig.ra [REDACTED] a seguito della costituzione del fondo patrimoniale in questione è opponibile alla s.p.a. Esatri. Di conseguenza, non poteva essere iscritta ipoteca sul medesimo bene, in quanto tale atto, prodromico all'esecuzione forzata sul bene, ha pur sempre l'effetto di vincolare il bene a garanzia di un credito estraneo ai bisogni della famiglia, distogliendolo così dalla sua destinazione a soddisfare esclusivamente le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia.

L'ipoteca iscritta da Esatri sul bene immobile in questione, pertanto,



va cancellata a cura e spese della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, sulle domande in atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

dichiara la nullità dell'ipoteca iscritta presso i RR.II. di Milano 2 sulla quota di competenza della [REDACTED] degli immobili siti in Buccinasco via Garibaldi 8-C, censiti al NCEU di Buccinasco come segue: A) foglio 2, particella 302, sub. 16, piano T, cat. C/6 classe 2, mq 16, r.c. € 42,14; B) foglio 2, particella 302, sub. 6, piano T-2, cat. A/2 classe 3, vani 6, r.c. € 790,18, ipoteca iscritta a seguito di nota del 7.6.2005 a favore di Esatri Esazione Tributi s.p.a. ed a carico della sig. [REDACTED] per l'importo di € 133.269,42; ordina la cancellazione dell'ipoteca di cui sopra, a cura e spese di [REDACTED] con esonero del Conservatore da sua responsabilità al riguardo;

condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice, nella misura di € 380,00 per spese, € 1.748,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili;

Così deciso in Milano il 29.08.2007.

Il Giudice
Lucia Formica

